



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 140 del 06/10/2022
Numero del Registro generale delle determinazioni: 1921 del 06/10/2022

Oggetto: “VARIANTE URBANISTICA SPECIFICA PER LA DELOCALIZZAZIONE DI VOLUMETRIE NELL'AMBITO DEL PARCO NORD, MEDIANTE ACCORDO EX ART. 11 L. 241/1990” - PROCEDURA EX ART.12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 E SS. MM. E II. DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

AUTORITÀ PROCEDENTE E PROPONENTE: PER LA CITTÀ DI PESCARA, IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PARTECIPAZIONE

Ufficio proponente: Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

Settore proponente: **Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica**

Responsabile del Settore: **Arch. Emilia Fino**

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con decreto del Direttore Generale n. 23 del 27.04.2022 è stata approvata la nuova Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie;
- con deliberazione di G.C. n.355 del 28.04.2022 si è preso atto della Microstruttura dell'Ente e le relative declaratorie; le competenze in materia VAS di cui al Titolo II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico sull'Ambiente, di seguito TUA) sono state ascritte al Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo, incardinato in questo Settore, che quindi riveste, per il Comune di Pescara, l'Autorità Competente con l'accezione di cui all'art. 5, comma 1 del TUA;
- a seguito della determinazione dirigenziale n. 995 del 11 giugno 2021, il responsabile del Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo è nominato responsabile del procedimento per procedure di competenza;
- con nota prot. n. 0052542 del 23 marzo 2022, il Dirigente del SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PARTECIPAZIONE ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo alla *"VARIANTE URBANISTICA SPECIFICA PER LA DELOCALIZZAZIONE DI VOLUMETRIE NELL'AMBITO DEL PARCO NORD, MEDIANTE ACCORDO EX ART. 11 L. 241/1990"* e la Relazione Tecnica come "allegato al Rapporto Preliminare" per l'attivazione della procedura di verifica a VAS ai sensi dell'art. 12 del TUA

Visto il TUA concernente le norme in materia ambientale, che reca, al Titolo II della parte seconda, le disposizioni relative alla procedura di VAS, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE

Considerato che

- occorre acquisire, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del TUA, eventuali contributi specifici/osservazioni da parte dei Soggetti con Competenza Ambientale (di seguito SCA) individuati, per mezzo dei quali si sarebbe potuto compiutamente verificare se il piano in esame possa avere impatti significativi sull'ambiente e quindi proseguire con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 13 e seguenti del TUA o, in alternativa, se l'accoglimento di eventuali prescrizioni non sostanziali possa rendere sufficiente questo procedimento di verifica

Preso atto che:

- la predetta documentazione esibita, comprendente una descrizione della proposta di variante con le informazioni e i dati necessari alla verifica dei possibili impatti ambientali significativi dovuti dall'attuazione della variante al piano, è stata trasmessa con nota prot. PEC n. 0074752/2022 del 28/04/2022 ai SCA per l'acquisizione dei relativi specifici contributi;
- i pareri richiesti ai SCA, così come impartito all'art. 9, commi 1 e 2 e l'art.12 del TUA, sono stati acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90, indetta nella forma semplificata e in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis, comma 2 della L.241/90;
- i SCA, individuati in collaborazione con l'Autorità Procedente e coinvolti ai sensi dell'art. 12, comma 2 del TUA, sono:
 - Regione Abruzzo DPC - Dipartimento Territorio – Ambiente
 - Regione Abruzzo DPE - Dipartimento Infrastrutture - Trasporti,
 - Servizio Difesa del Suolo
 - Servizio Genio Civile Pescara
 - Regione Abruzzo DPD - Dipartimento Agricoltura
 - Servizio Foreste e Parchi
 - Provincia di Pescara Settore I - Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Genio Civile
 - ARTA Abruzzo Sede Centrale Gruppo di Lavoro VAS
 - DIREZIONE ASL PESCARA - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
 - MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo
 - MiBAC - Segretariato Regionale dell'Abruzzo
 - Gruppo Carabinieri Forestali
 - Azienda Comprensoriale Acquedottistica s.p.a.
 - Città di Pescara

- Autorità Procedente e Proponente per il Comune di Pescara: Settore Pianificazione del Territorio – Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione
- Settore Sviluppo Economico
- Settore Lavori Pubblici

Preso atto che nel termine fissato sono pervenuti i seguenti pareri:

- il **Direttore dell'Area Tecnica dell'ARTA Abruzzo**, con nota n. 0023902/2022 del 19/05/2022, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0088558/2022 del 19/05/2022, sulla scorta di una articolata relazione tecnica di cui si richiamano le conclusioni, ha espresso la seguente valutazione:

<<In relazione alla richiesta di verifica di assoggettabilità di cui all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa e tenendo conto delle considerazioni contenute nella Relazione Tecnica allegata, si ritiene che quanto proposto non comporti impatti significativi sull'ambiente e pertanto possa non essere assoggettato alle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica>> *rilevando che la predetta Relazione Tecnica si conclude con le seguenti considerazioni:*

<<Lo studio sulle matrici ritenute sensibili (suolo e sottosuolo, aria, climax acustico, rifiuti urbani, risorse idriche, biodiversità ed ecosistema), scaturito dall'analisi documentale, non ha evidenziato impatti potenziali significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della modifica, oltre quelli legati alla fase cantieristica, ritenuti temporanei, reversibili e mitigabili.

Tuttavia si auspica che l'AC tenga in considerazione quanto segue:

- ☐ relativamente alle pratiche di mitigazione si chiede al Comune di far adottare tutte le misure previste dalla tipologia di intervento, al fine di limitare gli impatti cantieristici e d'esercizio sull'ambiente (minimizzazione dei livelli di emissione acustiche, di vibrazioni, sversamenti accidentali sul suolo e sulle acque superficiali, gestione dei rifiuti, dei reflui ecc.);
- ☐ si chiede inoltre di garantire il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, dalla L.R. 12/2005 relativa all'inquinamento luminoso e verificando che, nelle successive fasi progettuali, si conservi il più possibile la permeabilità dei suoli occupati attraverso l'utilizzo di coperture permeabili e drenanti.

Si specifica inoltre che la verifica di coerenza dell'intervento proposto con i Piani gerarchicamente sovraordinati sopracitati e gli eventuali pareri e/o autorizzazioni preventive previsti dalle normative vigenti, sono rimessi alle rispettive Autorità Competenti.>>

- il **Dirigente Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Pescara**, con nota n. 0205088/22 del 25/05/2022, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0092717/2022 del 25/05/2022, ha trasmesso il nulla-osta prot. RA/1870712/22 del 9.05.2022 per gli aspetti di competenza ai sensi dell'art.89 del DPR 380/01, confermando anche in questa sede le medesime valutazioni già espresse di seguito riassunte:

<<Vista la nota prot. 60532/2022 del comune di Pescara per l'acquisizione del parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 relativamente all'oggetto;

Vista la documentazione pervenuta a questo ufficio di seguito richiamata:

- Autorizzazione vincolo idrogeologico n. 3/2019 rilasciata dal comune di Pescara a Montedil s.r.l. per la demolizione e ricostruzione di due fabbricati esistenti con recupero della volumetria all'interno del lotto di proprietà e incremento di cubatura del 20% ai sensi della L.R. 49/2012;
- Estratto Relazione Geotecnica tav. R1 redatta dall'ing. Acconciamezza Giovanni, c.f. CCNGNN56S06E691K, a firma dell'arch. Flavio Branciaroli c.f. BRNFLV46C03E783A;
- Relazione per la richiesta parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 a firma dei funzionari del comune di Pescara dott. geol. Andrea Tatangelo e dott. geol. Edgardo Scurti;
- Relazione Geologica "edificio A" redatta dal dott. geol. Angelo Di Ninni, c.f. , a firma dell'arch. Flavio Branciaroli c.f. BRNFLV46C03E783A;
- Relazione Geologica "edificio B" redatta dal dott. geol. Angelo Di Ninni, c.f. , a firma dell'arch. Flavio Branciaroli c.f. BRNFLV46C03E783A;
- Relazione Tecnica "Variante urbanistica specifica per la delocalizzazione di volumetrie nell'ambito del Parco Nord, mediante accordo ex art. 11 L.241/1990" e allegati A0-inquadramento territoriale; A1-stralcio PRG vigente; A1.1- Quaderno delle regole e delle trasformazioni Masterplan; A2, A2.1, A2.2 - Schede d'intervento del Quaderno delle regole e delle trasformazioni (Masterplan Parco Nord DCC20/2021); A3- Piano Regionale Paesistico (PRP); A3.1- Tav. D all.4 al PRG - Carta della Pericolosità Geologica; A3.2- vincolo idrogeologico; A3.3 - Zone dichiarate di notevole interesse pubblico e sottoposte alla tutela paesistica (ex Legge 1497/39); A4, A4.1 - Stralcio Catastale; P - Scheda Norma;

Preso atto che, l'istanza è relativa alla previsione di delocalizzazione del volume edilizio privato all'interno della sottozona F1 di P.R.G. con la conferma dell'altezza massima così come prevista all'art. 50 - *Sottozona F1: verde pubblico - parco pubblico* delle vigenti NTA;

Preso atto che per il calcolo del volume realizzabile, derivante dalla delocalizzazione dei volumi dei fabbricati denominati A e B si adatteranno i criteri disposti dall'art. 70 - *Norme Transitorie*, terzo comma, delle vigenti Norme tecniche di attuazione del P.R.G. che *"in sostanza conferma la possibilità di realizzare i medesimi volumi già legittimamente autorizzati"*;

Preso atto che l'istanza rivolta agli Scriventi è relativa all'individuazione di *"aree di possibile atterraggio dei diritti edificatori perequativi"* come individuato nel Masterplan "Porta Nord" di cui alla Delibera Consiglio Comunale n.20/2021;

Considerato che dalla documentazione agli atti non si evincono modifiche della destinazione urbanistica delle sottozone interessate dall'intervento, né variazione dei parametri urbanistici;

Tanto premesso,

Con riferimento all'istanza di parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 DPR 380/2001 ss.mm.ii. per la *<Variante urbanistica specifica per la delocalizzazione di volumetrie nell'ambito del Parco Nord, mediante accordo ex art. 11 L. 241/1990>*, vista l'invarianza dei parametri urbanistici e delle destinazioni d'uso delle aree, si esprime nulla-osta ai fini geomorfologici.>>

- Il **Dirigente della ASL Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica - Dipartimento Territorio-Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali**, con nota n. 0093346/22 del 05/08/2022, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0094002/2022 del 27/05/2022, ha espresso la seguente valutazione:

<<In riferimento all'istanza in oggetto, acquisita a nostro prot. 0060684/22 del 28/04/2022 con la quale viene richiesta l'espressione del parere di competenza,

- premesso che nel Rapporto Preliminare di verifica di Assoggettabilità a VAS, nelle Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni, tra le Autorità con competenza ambientale (ACA) non viene menzionato lo scrivente servizio

- preso atto che l'ambito territoriale di riferimento ricade nella zona Nord della città di Pescara, che trattasi di un'area strategica nel sistema del verde urbano destinata a riqualificazione e che allo stato attuale sono presenti due fabbricati privati ad uso residenziale.

- considerato che la variante urbanistica comporta la dislocazione delle due unità immobiliari preesistenti da un'area a destinazione Verde Pubblico verso un'area posta ridosso di un contesto fortemente urbanizzato

- visto il parere ARTA

- esaminata la documentazione pervenuta dalla quale non sono emersi impatti potenzialmente significativi per la salute pubblica,

si ritiene che la variante in oggetto non debba essere assoggettata alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica.

Si ritiene comunque opportuno sottolineare la necessità che durante le fasi di cantierizzazione, sia demolizione sia ricostruzione dei fabbricati sopracitati, siano adottate tutte le misure di mitigazione atte a limitare le emissioni acustiche e di polvere. Siano inoltre adottate corrette misure di gestione dei rifiuti di cantiere ed evitare la loro dispersione in aree limitrofe.

Il presente parere ha valenza igienico-sanitaria. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altri Enti interessati al presente procedimento.>>

- il **Direttore della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara**, con nota MIC|MIC_SABAP-CH-PE|27/05/2022|0004871-P, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0094604/2022 del 30/05/2022, ha espresso la seguente valutazione:

<<In riferimento alla Seduta della Conferenza di Servizi Decisoria convocata ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima per l'acquisizione dei pareri di competenza per l'istanza di cui all'oggetto, convocata da codesto Ente, con prot. n. 74752 del 28/04/2022, ed acquisita agli atti di questa Soprintendenza il 28/04/2022 al prot. n. 3911 del 29/04/2022, si ritiene di dover effettuare alcune considerazioni preliminari.

Il Piano, oggetto di verifica di assoggettabilità, costituisce lo strumento urbanistico necessario al fine di disciplinare i profili attinenti all'ubicazione degli impianti, individuando aree idonee all'installazione degli impianti, ovvero, quelle non ritenute tali, in funzione delle caratteristiche storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio comunale, rimettendo alla fase progettuale il conseguimento del massimo livello di compatibilità con lo specifico contesto e sulla ulteriore base dell'acquisizione dei pareri delle autorità aventi competenze ambientali.

Considerato che:

- con nota prot. n. 0052542 del 23 marzo 2022, il Dirigente del SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PARTECIPAZIONE ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo alla “VARIANTE URBANISTICA SPECIFICA PER LA DELOCALIZZAZIONE DI VOLUMETRIE NELL'AMBITO DEL PARCO NORD, MEDIANTE ACCORDO EX ART. 11 L. 241/1990” e la Relazione Tecnica come "allegato al Rapporto Preliminare” per l'attivazione della procedura di verifica a VAS ai sensi dell'art. 12 del TUA;
- l'ambito territoriale di riferimento ha un'estensione di circa 5 ha, ricade nella zona Nord della Città di Pescara, al confine con il Comune di Montesilvano, ed è compreso tra la Riviera e la cd. Strada Parco (via Castellammare, ex tracciato ferroviario). Tale ambito riveste una valenza strategica per il Comune di Pescara in quanto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento denominato “MASTERPLAN PORTA NORD”, riguardante la riqualificazione dell'area nord della Città di Pescara, approvato dall'Amministrazione comunale, con atto consiliare n.20 del 18/02/2021. Data la presenza nell'area in oggetto di n.2 fabbricati privati ad uso residenziale, con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 14.01.2022, avente a oggetto “MASTERPLAN PORTA NORD - indirizzi per una variante puntuale e un accordo sostitutivo art. 11 L.241/90”, l'Amministrazione ha deliberato di avviare l'iter urbanistico perequativo, da definirsi all'interno di accordo procedimentale ex art. 11 L. 241/1990, che contempli una variante specifica alle previsioni del PRG in coerenza con il MASTERPLAN approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 18.02.2021;
- Il SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - Servizio Pianificazione Strategica e Partecipazione del Comune di Pescara ha predisposto il documento “VARIANTE URBANISTICA SPECIFICA PER LA DELOCALIZZAZIONE DI VOLUMETRIE NELL'AMBITO DEL PARCO NORD, MEDIANTE ACCORDO EX ART. 11 L. 241/1990” che contempla la delocalizzazione dei volumi edilizi dei due fabbricati privati in altro ambito;

Considerato, altresì, che:

- Nell'area interessata dal Progetto MASTERPLAN “PORTA NORD” sono presenti n.2 immobili privati, indicati in planimetria di Figura 1 come fabbricati A e B. La ditta proprietaria è titolare del Permesso di costruire n.049/2019 del 21.03.2019 rilasciato dal Comune di Pescara per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione. Dei due immobili, il fabbricato B risulta ricompreso nella cosiddetta area minima da destinare a parco attrezzato riportata nella Scheda 1 - Piazza del Parco Nord del Quaderno delle regole delle trasformazioni di cui alla D.C.C. n. 20/2021 richiamata in premessa;
- eventuali interventi edilizi del privato sulla predetta area sono da qualificarsi come difficilmente compatibili rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico, in quanto in contrasto con le previsioni del vigente PRG (art.50 – sottozona F1 Verde Pubblico – Parco Pubblico delle NTA di PRG), con gli strumenti di indirizzo in materia di governo del territorio (Masterplan Porta Nord), di programmazione strategica (DUP) e finanziaria (ammissione a finanziamenti ministeriali);
- La variante urbanistica, pertanto, contempla:
 - 1) la delocalizzazione del volume edilizio privato, ricompreso nell'area minima da destinare a Parco attrezzato, relativo al fabbricato denominato “B” e delle sue pertinenze (cfr. Figura 3 pervenuta), di cui al PdC n. 049/2019, nell'ambito individuato come aree di possibile atterraggio dei diritti edificatori perequativi del MASTERPLAN “PORTA NORD” riportato nella Scheda 1 - Piazza del Parco Nord del Quaderno delle regole delle trasformazioni come da D.C.C. n. 20/2021;
 - 2) la possibilità di una diversa distribuzione dei volumi edilizi dei fabbricati denominati A e B, di cui al PdC n.049/2019, esclusivamente all'interno della c.d. Area di possibile atterraggio dei diritti edificatori perequativi individuata nel MASTERPLAN “PORTA NORD”;
 - 3) la conferma dell'altezza massima di mt. 6,00, così come prevista dall'art.50 delle N.T.A. vigenti del P.R.G. per la sottozona F1, per la realizzazione di fabbricati anche in numero diverso da quello originario;
 - 4) l'applicazione per il calcolo del volume realizzabile, derivante dalla delocalizzazione dei volumi dei fabbricati denominati A e B, dei criteri vigenti al momento del rilascio del PdC n. 049/2019, come da disposto dall'art. 70, terzo comma, delle vigenti Norme tecniche di attuazione al P.R.G.. In sostanza si conferma la possibilità di realizzare i medesimi volumi già legittimamente autorizzati.

Considerato che relativamente alla Vincolistica, nel RP si rileva che sull'area oggetto di intervento risultano apposti i seguenti vincoli:

- ricade in tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera a) del D.lgs. 42/2004 e ai sensi dell'art. 136 comma 1 del medesimo D.lgs. 42/2004, per effetto del D.M. 31/05/1965 – G.U. n. 269 del 27/10/1965;
- ricade in zona C2- Trasformazione condizionata del Piano Paesistico Regionale PRP;
- ricade in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico posto dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste in data 12.01.1956;
- ricade in area P1 - Pericolosità bassa nella Carta della Pericolosità Geologica - Tav. D all.4 del vigente PRG;

Per quanto di competenza, si concorda, in linea di massima, con la sintesi delle motivazioni contenute nel RP e con le indicazioni e scelte tecnico progettuali di carattere urbanistico poste in essere nella presente "variante urbanistica" essendo queste ultime orientate alla tutela del sistema ambientale esistente nonché a favorirne la sua celere attuazione.

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, in considerazione dei valori paesaggisti presenti nel territorio interessato, questa Soprintendenza ritiene che la "VARIANTE URBANISTICA SPECIFICA PER LA DELOCALIZZAZIONE DI VOLUMETRIE NELL'AMBITO DEL PARCO NORD, MEDIANTE ACCORDO EX ART. 11 L. 241/1990" non sia da assoggettare a V.A.S., in quanto non ha un impatto significativo sull'ambiente e, al contrario, persegue la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente concorrendo all'attuazione di condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Si rappresenta che il presente parere non solleva dalla successiva richiesta dei pareri/autorizzazioni di competenza di questa Soprintendenza, ai sensi della più ampia legislazione vigente ed ai sensi e secondo le procedure di cui alla Parte II e III del D. Lgs. 42/2004. In particolare in sede di approvazione della Variante urbanistica, che andrà a precisare con esattezza l'area di atterraggio dei diritti edificatori, e in quella di Autorizzazione paesaggistica, che andrà a precisare tipologie edilizie, materiali, sistemazioni del lotto, ecc. (ritenute compatibili con il contesto paesaggistico di riferimento), questo Ufficio di riserva di dettare ulteriori indirizzi e prescrizioni. Restano, altresì, fermi gli obblighi di legge a tutela delle preesistenze antropiche e archeologiche diffuse sul territorio. In particolare dovranno essere sottoposti a richiesta di autorizzazione o parere tutte le opere ricadenti in zone di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.

Inoltre si coglie l'occasione per richiamare l'art. 90 del D.Lgs 42/2004 e la normativa di "verifica preventiva dell'interesse archeologico" secondo la procedura di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 che riguarda tutti i lavori pubblici o di interesse pubblico e dispone che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.">>

- il **Comandante del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Pescara**, con nota n. 2447 del 30/05/2022, acquisita agli atti con prot. PEC n. 0095469/2022 del 30/05/2022, ha espresso la seguente valutazione:

<< Avendo lo scrivente appreso della variante urbanistica di cui all'oggetto ed in quanto portatore di interesse pubblico, rappresenta quanto segue:

1. Come noto l'area "*di possibile atterraggio di interessi edificatori perequativi*" di proprietà della Ditta Montedil Srl, già titolare del permesso di costruire n. 049/2019 del 21/3/2019 rilasciato dal Comune di Pescara, è limitrofa al territorio demaniale "Pineta S. Filomena", ove è ubicata anche la sede di questo Reparto;
2. Il fondo oggetto di costruzione da parte della Soc. Montedil Srl è totalmente ricompreso tra la cd "Strada Parco" ed il sedime del Reparto scrivente. Tale proprietà, allibrata al foglio di mappa del Comune di Pescara n.4, p.lle 325, 1038, 1040 e 1043, è all'attualità accessibile esclusivamente mediante una strada, su Viale della Riviera, di accesso che intercetta la riserva Naturale "S. Filomena" che la Soc. Montedil Srl ha diritto di fruire in forza di un atto di concessione (Rep. n. 348 del 14/7/2016), con scadenza 30/6/2022;
3. Tale strada è l'unico e medesimo accesso alle sedi del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, della Stazione Carabinieri Forestale di Pescara, mentre è l'ingresso secondario del Reparto CC Biodiversità di Pescara. Nella previsione di costruzione di edifici residenziali, lo scrivente ritiene opportuno, con opinione condivisa da parte del Comandante del Gruppo CC For di Pescara indirizzo, non consentire l'uso promiscuo di tale strada a privati cittadini e riservarne il transito esclusivamente ai Reparti ivi esistenti (Gruppo CC For di Pescara, stazione e Reparto Biodiversità di Pescara), sia per questioni legate alla sicurezza delle sedi militari sia per la necessità di preservare, dall'indiscriminato passaggio di mezzi meccanici, il substrato della strada che attraversa la Riserva.-
4. Con la presente si conferma e si ribadisce quanto già espresso con nota prot. 3851 del 14/11/2005 (quivi allegata) dell'allora Ufficio Territoriale per la Biodiversità, oggi Reparto CC Biodiversità di Pescara. Nel rendere le valutazioni di merito rispetto alla realizzazione del complesso antropico in argomento, l'allora Capo dell'Ufficio ebbe modo di esprimere considerazioni connesse al contesto ambientale in cui il complesso edilizio andrà a collocarsi, sia con riferimento alle problematiche legate al sovraccarico delle reti fognarie che l'ulteriore incremento demografico potrebbe causare sulla Riviera, immediatamente confinante, sia alla

necessità di creare un'adeguata barriera (fascia di almeno 25 mt) che possa salvaguardare la Pineta da fattori esterni.

Per le motivazioni sopra riportate, questo Reparto non procederà al rinnovo dell'atto di concessione, ormai in scadenza, per il prosieguo, da parte di privati del transito della strada cui al foglio di mappa 4 del Comune di Pescara, p.lle 244, 937 e 939, finora utilizzata.

Voglia pertanto, per quanto di propria competenza, Codesto Comune di Pescara individuare un accesso alternativo al fondo di proprietà della Soc. Montedil Srl diverso rispetto all'accesso posto sul Viale della Riviera. Nelle more, questo Reparto potrà consentire, l'uso temporaneo del passaggio di cui trattasi per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia chiarimento ad all'individuazione di un percorso partecipativo per meglio conciliare le azioni della pubblica amministrazione con la salvaguardia e la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti del proprietario.>>

Ritenuto di dover considerare acquisiti pareri favorevoli senza condizioni da parte di tutti gli altri Enti/Uffici richiamati che, seppur correttamente coinvolti, non si sono espressi esplicitamente, così come chiarito all'art. 14-bis, comma 4 della Legge 241/90

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.
- la Legge 241/1990
- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 9, commi 1 e 2, il Titolo II della Parte Seconda e in particolare l'art.12
- il PRG vigente
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

per tutto quanto sopra

DETERMINA

- 1 la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria indetta ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.241/90 nella forma semplificata e in modalità asincrona così come previsto dall'art. 14-bis della L.241/90, durante la quale sono stati valutati gli impatti della proposta sui parametri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del TUA;
- 2 l'adozione della decisione motivata della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5 della Legge 241/90 con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, **ovvero di escludere**, ai sensi dell'art. 12 del TUA, la "**VARIANTE URBANISTICA SPECIFICA PER LA DELOCALIZZAZIONE DI VOLUMETRIE NELL'AMBITO DEL PARCO NORD, MEDIANTE ACCORDO EX ART. 11 L. 241/1990**" dalle successive fasi della VAS (artt. da 13 a 18 del TUA), nel rispetto delle **condizioni** contenute nei pareri resi e di seguito riportate:

in fase di progettazione esecutiva:

- a relativamente alle pratiche di mitigazione occorrerà adottare tutte le misure previste dalla tipologia di intervento, al fine di limitare gli impatti cantieristici e d'esercizio sull'ambiente (minimizzazione dei livelli di emissione acustiche, di vibrazioni, sversamenti accidentali sul suolo e sulle acque superficiali, gestione dei rifiuti, dei reflui ecc.);
- b occorrerà garantire il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 28/2011 in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, dalla L.R. 12/2005 relativa all'inquinamento luminoso, il mantenimento del più alto indice possibile di permeabilità dei suoli occupati attraverso l'utilizzo di coperture permeabili e drenanti. In aggiunta ed al fine di limitare al massimo l'apporto dei conseguenti carichi alla rete fognaria e a quella delle acque bianche, sarebbe opportuno prevedere l'utilizzo di sistemi di contenimento temporaneo delle acque di piazzale e di riciclo delle acque meteoriche provenienti dai tetti, quest'ultime da utilizzare a scopi non potabili (ad esempio per l'irrigazione delle aree a verde qualora previste);

- c occorrerà acquisire l'autorizzazione paesaggistica. In tale sede verranno dettagliate tipologie edilizie, scelta dei materiali, sistemazioni del lotto, sistemazioni esterne ed in genere tutti gli accorgimenti ritenuti compatibili con il contesto paesaggistico di riferimento;
- d occorrerà acquisire l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico. In tale sede verranno valutati gli impatti derivanti dalla realizzazione delle opere edilizie proposte evidenziandone le criticità e fornendo le dovute prescrizioni di merito, ove necessario, analogamente all'approccio già adottato per il rilascio della precedente Autorizzazione Vincolo Idrogeologico n.03/2019, propedeutiche al rilascio del Permesso di Costruire n.049/2019. La principale criticità individuata è l'interferenza sul deflusso delle acque sotterranee di un eventuale piano interrato. Per limitare l'impatto occorrerà:
 - progettare e adottare accorgimenti tecnici in fase di scavo dell'interrato (che interesserà inevitabilmente la falda) sia per garantirne la stabilità dei fronti, sia per limitare il cono di depressione dell'impianto di emungimento, come, a titolo di esempio, paratie temporanee;
 - privilegiare scelte progettuali che prevadano una collocazione ragionata delle volumetrie interrate e delle relative fondazioni; il piano interrato dovrà preferenzialmente svilupparsi parallelamente alla linea di deflusso della falda superficiale, che è orientata verso mare, e non perpendicolarmente ad essa, così da permettere ai filetti idrici sotterranei un più agevole deflusso;
- e restano fermi gli obblighi di legge a tutela delle preesistenze antropiche e archeologiche diffuse sul territorio. In particolare dovranno essere sottoposti a richiesta di autorizzazione o parere tutte le opere ricadenti in zone di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;
- f si richiama l'art. 90 del D.Lgs 42/2004 e la normativa di "verifica preventiva dell'interesse archeologico" secondo la procedura di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 che riguarda tutti i lavori pubblici o di interesse pubblico
- g occorrerà considerare la volontà comunicata dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Pescara di non rinnovare l'atto di concessione per il prosieguo da parte di privati del transito posto sul Viale della Riviera della strada cui al foglio di mappa 4, p.lle 244, 937 e 939, finora utilizzata come accesso privato al fondo di proprietà della Soc. Montedil Srl.. Il Reparto Biodiversità di Pescara potrà consentire l'uso temporaneo del passaggio per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori

Prescrizioni igienico sanitarie che riguardano essenzialmente la modalità esecutiva dei lavori:

- h durante le fasi di cantierizzazione, sia demolizione sia ricostruzione dei fabbricati, dovranno essere adottate tutte le misure di mitigazione atte a limitare le emissioni acustiche e di polvere. Occorrerà inoltre adottare corrette misure di gestione dei rifiuti di cantiere ed evitare la loro dispersione in aree limitrofe.
- 3** di pubblicare il presente atto ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per 90 giorni consecutivi e, unitamente agli elaborati di progetto, al Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e i pareri pervenuti, nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio dell'Ente, ovvero sul sito internet ufficiale dedicato "ambiente.comune.pescara.it";
- 4** di precisare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 5** di attestare:
 - la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
- 6** di trasmettere copia della presente ai Soggetti con Competenza Ambientale coinvolti nel procedimento e al Servizio comunale Proponente/Procedente;
- 7** di specificare, come previsto dall'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 30 gg o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla ricezione della nota PEC di notifica o dalla data di pubblicazione e a tal fine informa che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il *Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo*, nonché pubblicati come da precedente punto 3), quindi accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Edgardo Scurti in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

FINO EMILIA

(atto sottoscritto digitalmente)